



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE PIEMONTE
Consiglio di Base di Rappresentanza

In difesa del lavoro e della retribuzione

Recupero somme a seguito sentenze definitive Consiglio di Stato nnrr. 279-280-281 relative ad ore di straordinario effettuato e non retribuito e non recuperato con riposi compensativi.

In merito al contenzioso che ha visto contrapposti numerosi militari dipendenti dal Comando Regionale Piemonte e l'Amministrazione, scaturito dopo lungo iter amministrativo nelle sentenze definitive del Consiglio di Stato, questo Cobar non può esimersi dal prendere una netta posizione in favore del personale rappresentato censurando l'azione intrapresa dai massimi esponenti del Corpo volto a penalizzare economicamente e moralmente i propri dipendenti.

La vicenda ha del paradossale e le sentenze del C.di S. hanno dell'incredibile. Essere militare nel corpo della Guardia di Finanza chiamato a svolgere il proprio dovere anche oltre l'orario di servizio previsto (che dovrebbe essere pianificato !?) diventa un optional in materia di retribuzione anche se l'articolo 36 della Cost. recita :*” Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”*.

Quindi, in base a queste sentenze essere militare vuol dire essere privati del diritto costituzionale, essere militare della Guardia di finanza vuol dire che anche la famiglia è stata militarizzata è privata del citato diritto.

Le sentenze del C.di S. si rispettano, ma non per questo non bisogna criticarle e, nel caso della specie, siamo di fronte ad una decisione scandalosa che ha calpestato i lavoratori:

1), in quanto ha riconosciuto che i militari hanno dovuto prestare la loro opera oltre l'orario previsto (perché sono stati comandati e perché sono vincolati giuridicamente);

2) per aver preso una decisione *pilatesca* non assumendosi nemmeno la responsabilità del giudicato delegando ad una delle parti in causa la decisione finale da adottare, con la seguente formula *” valuti l'Amministrazione in relazione all'interesse pubblico e alle esigenze di servizio se e come procedere alla ripetizione con contestuale concessione di riposi compensativi ”*.

Per quanto riguarda il primo punto, è da sottolineare che se i militari non potevano esimersi (per il proprio status) dall'eseguire gli ordini ricevuti, non si può non individuare una responsabilità amministrativa in capo all'ordinatore del servizio.

Per il secondo punto, mentre il C.di S. afferma l'imprescrittibilità del diritto al riposo compensativo, ritenendo che tale diritto non può essere sottoposto a decadenza per effetto della mera disciplina interna dell'Amministrazione quando tra l'altro i termini ivi previsti sono irragionevoli e arbitrari, non si può non riconoscere la grossa conquista ottenuta in sede giudiziaria che vale per tutti i militari e non solo per i ricorrenti.

I riposi compensativi, come sancisce lo stesso CdS, sono a tutela della dignità della persona ed ai fini di reintegrazione della sua sfera psico-fisica, lesa dalla prestazione lavorativa prestata, che però è congrua solo se se ne usufruisce solamente in un lasso di tempo ragionevole, così come sancito dalle norme (prima entro tre mesi, ora entro l'anno successivo); i ricorrenti a distanza di 12 anni (il ricorso riguarda il periodo dal 1996 al 2001) di quale recupero psicofisico potrebbe godere ormai?

La controparte Guardia di Finanza dove avrebbe valutato l'interesse pubblico e l'esigenze di servizio visto che nel solo Piemonte, già carente di organico, si prospetta di mettere a riposo il 9% della forza, in media per 51 giorni lavorativi pro-capite?

Il lavoro del Finziere ha un rendimento economico quantificabile? E se si, è stato forse calcolato il costo/beneficio per la collettività? Cosa ne pensa la Corte dei Conti sia per quanto riguarda le responsabilità soggettive degli ordinatori del servizio in relazione anche all'art. 28 della Costituzione che recita "*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.*"? Nonché circa la messa in mora delle vittime di siffatta negligenza gestionale, in quanto questi non potendo svolgere il proprio lavoro, il Corpo non può garantire gli obiettivi prefissati, così come ha scritto il Comandante Regionale pro-tempore? I militari non vengono privati altresì del loro diritto al lavoro?

Il Comandante Generale come ogni comandante militare deve garantire il benessere del proprio personale dipendente. A questo COBAR, alla luce di questa indecorosa vicenda, ciò non risulta! Le vittime diventano colpevoli. E ' facile prendere gli agnelli e metterli sull'altare sacrificale mentre i lupi mietono ancora vittime. A quando la giustizia sulla gestione degli straordinari?

Dulcis in fundo merita citare la delibera nr. 3/136/9°, firmata anche dall'allora Presidente del COCER, Gen.D. Paolo Poletti, in difesa delle prestazioni orarie aggiuntive dei militari del Corpo; mentre ora le relative articolazione che dipendono dal Capo di Stato Maggiore, Gen.D. Poletti, hanno emanato il provvedimento di recupero delle somme. Cosa pensa veramente il Generale Poletti?

Anche a voler dare ragione alla tesi del recupero somme, visto che la sentenza è del 2007 e che il Comando Generale scrisse a suo tempo che il riposo oggetto del contenzioso doveva essere recuperato entro il 31 dicembre 2008, perché solo ora, a fine 2008, viene notificato il provvedimento supportata da un semplice radiomessaggio che ignora le regole vigenti, inventandosi tempi di recupero dilazionati fino a cinque anni?

Il Cobar è fermamente convinto nella difesa dell'istituto dello straordinario - che è stato una grossa conquista per il mondo dei lavoratori in divisa - e contrasterà, con le armi previste dalla legge ("abbiamo solo la parola"), tali interpretazioni giurisprudenziali, che porterebbero ad uno stravolgimento delle regole in essere, già ora discutibili (ad es. mancata pianificazione, gestione monte ore discrezionale o personalizzato per categorie e gradi), condizionando sicuramente in futuro il rapporto di lavoro, facendolo regredire a livello di caporalato .

Il COBAR Piemonte, in difesa dei diritti del personale rappresentato